



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

Ordinanza n. 17 del 16 febbraio 2024

Disposizioni in materia di coordinamento e armonizzazione del Contributo di Autonoma Sistemazione e di cessazione dell'assistenza alberghiera in favore della popolazione interessata dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022.

Il Commissario delegato ex OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022, nonché Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dell'Isola d'Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017, On. Le Avv. Giovanni Legnini, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti il 14 febbraio 2022 al n. 323, già rinnovato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2022, registrato dalla Corte dei Conti il 20 gennaio 2023 al n. 265 e rinnovato successivamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 9 gennaio 2024 al n. 87;

Visto il decreto legislativo n. 1/2018 recante “*Codice della protezione civile*” (d’ora in poi, Codice);

Considerato che dalle prime ore del 26 novembre 2022 il territorio dell'isola di Ischia è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, causando vittime, dispersi, l'allagamento e l'isolamento di diverse località e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

Dato atto che con delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022 è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022;

Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 948 del 30 novembre 2022 (d’ora in poi, O.C.D.P.C. n. 948/2022) recante “*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022*”, che affida al Commissario delegato il coordinamento, tra l'altro, degli interventi necessari nella fase di prima emergenza volti ad assicurare l'assistenza e il ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;

Letto, in particolare, l'articolo 2, comma 1, della citata ordinanza, con cui il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, è autorizzato ad assegnare apposito contributo per l'autonoma sistemazione (CAS) ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta, in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell'evento di cui in premessa;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

Visto l'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 951 dell'11 dicembre 2022 (O.C.D.P.C. n. 951/2022), con la quale il Direttore generale per i lavori pubblici e la protezione civile della Regione Campania è nominato Soggetto attuatore del Commissario delegato, per il coordinamento della realizzazione degli studi e delle analisi propedeutiche alla prima definizione della pericolosità dell'area interessata dagli eventi in rassegna e alla individuazione degli interventi di riduzione del rischio residuo di cui all'articolo 25, comma 2, lettera d), del Codice;

Preso atto della Relazione relativa alla *“prima definizione della pericolosità del territorio del Comune di Casamicciola Terme (NA) interessato dagli eventi di frana e alluvione del 26 novembre 2022*, firmata dal predetto Soggetto attuatore e trasmessa al Commissario delegato con nota prot. n. 22/PG/06388861 del 23.12.2022;

Considerato che la suddetta Relazione contiene la definizione preliminare della pericolosità e zonazione del territorio interessato con relative indicazioni delle misure emergenziali e precauzionali da porre in essere;

Considerato, inoltre, che la sistemazione alloggiativa temporanea in strutture recettive o in altre tipologie con conseguente attribuzione del CAS è connessa alla zonazione del territorio di cui alla citata relazione e alle conseguenti attività di evacuazione a seguito di allerta gialla o superiore o di ordinanze di sgombero;

Considerato, parimenti, che, ai sensi del comma 2, dell'articolo 1, della O.C.D.P.C. n. 948/2022, *“per l'espletamento delle attività il Commissario delegato può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare uno o più soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”*;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'Ordinanza n. 1 del 3 dicembre 2022 del Commissario delegato (d'ora in poi, O.C.D. n. 1/2022), lo stesso, per l'espletamento delle funzioni attribuite dalla O.C.D.P.C. n. 948/2022, si avvale, oltre che dei soggetti di cui agli articoli 2 e 12 della medesima ordinanza, della struttura del Commissario straordinario del Governo per gli interventi nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del giorno 21 agosto 2017, anche ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 13, comma 4-bis, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15, nonché del personale dell'Unità tecnico amministrativa di Napoli (UTA) e di quello reso disponibile nell'ambito della Convenzione già stipulata con Invitalia;

Considerato che, a mente dell'art. 3 dell'O.C.D.P.C. n. 951/2022, a) il Commissario delegato opera una ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario prestate dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato, tra l'altro, nelle attività connesse all'emergenza; b) detta ricognizione è effettuata sulla base delle prestazioni di lavoro straordinario



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; c) il medesimo Commissario provvede al relativo ristoro, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili pro-capite, con oneri a carico delle risorse stanziare per l'emergenza, quantificando le somme necessarie e le modalità per l'individuazione preventiva dei soggetti beneficiari; d) ai titolari di incarichi dirigenziali di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnati nelle attività connesse all'emergenza, anche in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165/2001, è riconosciuta una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto; e) con proprio provvedimento il Commissario può autorizzare la prosecuzione delle suddette misure fino al termine dello stato di emergenza, individuando gli enti autorizzati e i relativi contingenti;

Preso atto che è stata sottoscritta in data 2 dicembre 2022 tra il Commissario delegato e Federalberghi Ischia, la Convenzione Quadro per l'accoglienza della popolazione sfollata, allegata alla presente ordinanza per formarne parte integrante e sostanziale (d'ora in poi, Convenzione Federalberghi);

Considerato che, con l'O.C.D. n. 1/2022, all'articolo 3, comma 1, lett. a), sono stati indicati come Soggetti Attuatori i Comuni dell'Isola di Ischia, per l'individuazione delle sistemazioni alloggiative e assistenziali per la popolazione sfollata, anche temporaneamente in forza dei provvedimenti di evacuazione disposti ai sensi dell'ordinanza n. 10 del Commissario prefettizio del Comune di Casamicciola Terme e di eventuali ulteriori ordinanze sindacali;

Considerato, altresì, che i predetti Soggetti Attuatori provvedono all'individuazione delle strutture alberghiere tra quelle che hanno aderito alla Convenzione, associando i nuclei familiari a ciascuna struttura, ovvero ad altre forme di temporanea accoglienza della popolazione evacuata e provvedono altresì ad organizzare la logistica relativa al trasporto delle persone;

Considerato, ancora, che il Commissario delegato e gli eventuali Soggetti Attuatori individuati possono avvalersi, sulla base di apposita motivazione, delle deroghe di cui all'art. 3, dell'O.C.D.P.C. n. 948/2022, per la realizzazione delle attività di cui all'Ordinanza medesima;

Considerato, inoltre, che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 della O.C.D.P.C. n. 951/2022, al fine di prevenire e contrastare condotte lesive degli interessi pubblici il Commissario delegato effettua il monitoraggio ed il controllo, anche a campione, del corretto utilizzo delle misure previste dalla O.C.D.P.C. n. 948/2022, in relazione al CAS e all'assistenza alberghiera, sulla base di apposito protocollo d'intesa sottoscritto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile e la Guardia di Finanza;

Vista l'ordinanza del Commissario delegato n. 4 del 30 dicembre 2022 (d'ora in poi, OCD n. 4/2022) e, in particolare, gli artt. da 5 a 9, relativi all'erogazione del CAS in favore della popolazione alluvionata, o alla sistemazione in strutture turistiche e ricettive della medesima



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

popolazione;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2023 con la quale è stato prorogato per ulteriori 12 mesi lo stato di emergenza, in conseguenza degli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della Protezione Civile prot. n. 0055438 del 31 ottobre 2023, con la quale si comunica che l'intervenuta suddetta proroga, spostando in avanti lo stato di emergenza di che trattasi, determina automaticamente la prosecuzione dell'efficacia dell'incarico di Commissario delegato e delle altre disposizioni di cui alle ordinanze di protezione civile adottate a seguito dello stato di emergenza medesimo;

Vista l'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 22 del 26 maggio 2023, recante *“Misure per il primo ripristino del tessuto abitativo e produttivo danneggiato dall'evento alluvionale del 26 novembre 2022 e disposizioni sui termini dell'ordinanza n. 18 del 31 agosto 2022”* (d'ora in poi, OCS n. 22/2023), riferita a tutti gli edifici lievemente danneggiati con esclusione di quelli con danni di rilevante entità come attestati da scheda AeDEI con esito E o EF per i quali si è fatto rinvio ad una successiva ordinanza;

Vista l'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 24 del 21 luglio 2023 (d'ora in poi, OCS n. 24/2023) con la quale sono stati stabiliti i criteri, le modalità e le procedure finalizzate a consentire la delocalizzazione degli edifici abitativi e strumentali alle attività produttive distrutti o danneggiati e, comunque, non più agibili in conseguenza degli eventi sismici di agosto 2017, nonché, limitatamente agli edifici con danni di rilevante entità come attestati dalla scheda AeDEI con esito E o EF, degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi sull'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022;

Vista, altresì, l'ordinanza del Commissario Straordinario n. 25 del 12 dicembre 2023, recante *“Misure di completamento ed armonizzazione delle procedure e dei termini relativi alla presentazione delle domande di contributo per la riparazione ricostruzione e delocalizzazione degli edifici danneggiati dal sisma del 2017 e dagli eventi determinati dalla frana del 26 novembre del 2022”* (d'ora in poi, OCS n. 25/2023) e, in particolare, l'art. 1, comma 1, secondo cui *“Al fine di favorire il progressivo rientro dei cittadini nelle proprie abitazioni, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, il Commissario straordinario provvede, con proprio decreto, ad armonizzare le scadenze per la presentazione delle domande di contributo per la riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma e dagli eventi calamitosi del novembre del 2022”*;

Tenuto conto che, a mente del successivo capoverso del predetto articolo, con tale decreto il Commissario straordinario definisce i criteri, le modalità ed i termini di presentazione delle domande, con priorità per i percettori del CAS, prevedendo la possibilità di sospenderne l'erogazione in caso di mancata presentazione nei termini fissati delle domande per la ricostruzione o delocalizzazione da parte degli aventi diritto, fatte salve le ipotesi per le quali in ragione di comprovati e documentati impedimenti oggettivi, indipendenti dalla volontà del soggetto



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

legittimato o del professionista incaricato, non sia possibile procedere alla presentazione della domanda e/o all'elaborazione del progetto dell'intervento;

Considerato che, ad oltre un anno dalla verifica dell'evento alluvionale del 26 novembre 2022, appare opportuno intervenire sulle misure assistenziali alloggiative più onerose finora disposte, pur continuando a garantire l'indispensabile aiuto alle famiglie rimaste prive di abitazione a causa dell'evento franoso;

Riscontrata, nel corso della gestione emergenziale a causa delle particolari condizioni socio-economiche in cui versa la popolazione dell'isola d'Ischia, la difficoltà, da parte dei nuclei familiari sfollati, di reperire autonome soluzioni alloggiative, stante la scarsa offerta del mercato immobiliare e il costo delle medesime, non adeguatamente coperto dal CAS;

Ritenuto, dunque, alla luce delle circostanze sopra evidenziate, di dover adottare misure finalizzate a coniugare l'obiettivo di riduzione della spesa pubblica con quello di assicurare continuità all'assistenza alloggiativa e il miglior benessere abitativo, attraverso il reperimento sul mercato, da parte della Struttura commissariale, mediante l'allegato avviso pubblico, di strutture adibite a residence o case vacanza e appartamenti, da adibire ad abitazione dei nuclei familiari sfollati, che non abbiano ancora trovato sistemazione;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla cessazione dell'assistenza alberghiera, entro il 30 aprile 2024, in concomitanza con l'avvenuto reperimento delle suddette strutture residenziali, consentendo agli alberghi di tornare alla propria normale attività imprenditoriale, assicurando la regolare ricettività turistica;

Considerato, altresì, opportuno dettare disposizioni che, anche in coordinamento con quelle recate nelle più recenti ordinanze più sopra richiamate - in ordine all'armonizzazione e alla proroga dei termini, nonché all'estensione delle disposizioni post sisma, riguardanti la ricostruzione privata e la delocalizzazione, anche alle abitazioni interessate dall'evento franoso - dando impulso ai relativi procedimenti amministrativi, assicurino la più celere definizione degli stessi, al fine di chiudere la fase emergenziale;

Valutata favorevolmente la richiesta pervenuta dal Sindaco di Casamicciola Terme, acquisita al protocollo della Struttura Commissariale al n. 5350/CS/ISCHIA del 29/12/2023, con la quale si chiede il subentro della predetta Struttura Commissariale anche nella fase istruttoria concernente l'accertamento dei presupposti per l'erogazione del CAS;

Vista l'ordinanza del Commissario Straordinario n. 26/2024 (d'ora in poi, OCS n. 26/2024), recante "*Nuove disposizioni in materia di assistenza alla popolazione interessata dal sisma del 21 agosto 2017*" e, in particolare, gli artt. 4 e 5, concernenti l'utilizzo dell'UTA nelle istruttorie relative alla concessione del "CAS sisma" e la disciplina della restituzione del contributo indebitamente percepito dal soggetto beneficiario;

Tenuto conto che il costo relativo alla prosecuzione delle misure assistenziali, secondo le modalità previste dal presente provvedimento, trova copertura finanziaria nelle risorse stanziare in relazione al contesto emergenziale e trasferite alla contabilità speciale intestata al Commissario delegato;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

Visto il Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 4 maggio 2016;

DISPONE

Articolo 1

(Valore delle premesse e finalità del provvedimento)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. La presente Ordinanza detta disposizioni in favore delle popolazioni colpite dagli eventi meteorologici del 26 novembre 2022, verificatisi nel Comune di Casamicciola Terme e negli altri Comuni dell'Isola di Ischia, riguardanti:
 - a) l'integrazione della disciplina del CAS di cui all'articolo 2 dell'O.C.D.P.C. n. 948/2022 e all'art. 5, comma 1, dell'O.C.D. n. 4/2022;
 - b) la cessazione dell'assistenza alloggiativa della predetta popolazione presso strutture alberghiere e assimilabili, di cui all'articolo 5, comma 4, dell'O.C.D. n. 4/2022;
 - c) le misure transitorie concernenti il passaggio dal regime assistenziale di cui alla lett. b), ad altra forma di assistenza, ovvero al rientro nella propria abitazione danneggiata dall'alluvione.
 - d) Fissazione nuovi termini dell'art. 11 dell'O.C.D. n. 4/2022 e dell'art. 2 dell'O.C.S. n. 22/2023;

Articolo 2

(Contributo di autonoma sistemazione - "CAS frana")

1. Fino al 26 novembre 2024 e, comunque, non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, è confermata l'erogazione del CAS, denominato "CAS frana", alle condizioni e nella misura stabilite dall'art. 2 dell'O.C.D.P.C. n. 948/2022 e dagli artt. 5 e 6, dell'O.C.D. n. 4/2022.
2. Il contributo di cui al presente articolo:
 - a) è corrispondentemente incrementato, su istanza del beneficiario e con decorrenza dalla data della domanda, a seguito dell'aumento dei componenti del nucleo familiare in conseguenza di nascita, adozioni o matrimonio, fermo restando il limite massimo previsto dall'art. 2 dell'O.C.D.P.C. n. 948/2022;
 - b) è corrispondentemente diminuito dal giorno successivo alla riduzione dei suoi componenti, per morte o altra causa, anche dovuta alla costituzione di un nuovo nucleo familiare in altra abitazione da parte di uno dei suoi membri.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

3. Il beneficiario, o chi in sua vece, è sempre tenuto a comunicare, tempestivamente, ai Soggetti Attuatori di cui al successivo art. 3 e, per conoscenza, alla Struttura Commissariale, entro e non oltre 10 giorni dal verificarsi dell'evento cui consegue la decadenza o la diminuzione, le circostanze che possono determinare una riduzione dell'entità o una modifica della decorrenza del contributo, ai sensi della presente ordinanza e della normativa richiamata. In caso di accertata inadempienza provvede il Soggetto attuatore, d'ufficio.
4. Entro il 31 maggio del corrente anno i soggetti legittimati di cui ai commi precedenti, presentano ai Soggetti Attuatori di cui all'art. 3, e per conoscenza alla Struttura Commissariale, una dichiarazione, resa sulla base del fac-simile allegato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, riguardante tutti i componenti del nucleo familiare e sottoscritta dai medesimi, o da chi ne fa le veci, con la quale attestano la persistenza dei requisiti stabiliti dall'art. 2 dell'O.C.D.P.C. n. 948/2022 e dagli artt. 5 e 6, dell'O.C.D. n. 4/2022.
5. I Soggetti Attuatori di cui all'art. 3 provvedono all'istruttoria entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione di cui al precedente comma 4, adottando, in caso di esito favorevole, i provvedimenti di liquidazione e di pagamento del contributo, da trasmettere al Commissario Delegato. Relativamente al Comune di Casamicciola Terme, il soggetto attuatore UTA provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 1.
6. Ai procedimenti amministrativi concernenti il riconoscimento, la liquidazione, il pagamento e la revoca del contributo, si applica, l'art. 5 dell'O.C.S. n. 26/2024, eccettuato il primo comma, prima parte.

Articolo 3

(Compiti dell'UTA e dei Soggetti Attuatori)

1. Le modalità di svolgimento della funzione di Soggetto Attuatore da parte dell'UTA, in luogo del Comune di Casamicciola Terme, sono regolate da apposita Convenzione, distinta da quella relativa al "CAS sisma", approvata con separato decreto del Commissario delegato, al pari delle successive eventuali modifiche alla Convenzione medesima.
2. Per l'espletamento dell'attività convenzionata di cui precedente comma, al personale dirigenziale e non dell'UTA, direttamente impegnato nel contesto emergenziale, è riconosciuto il trattamento economico accessorio, di cui all'art. 3, primo e secondo comma, dell'O.C.D.P.C. n. 951/2022.
3. Entro il termine di cui all'art. 2, comma 5, l'UTA ed i Comuni di Lacco Ameno e Forio d'Ischia, in qualità di Soggetti Attuatori, procedono alla verifica e all'accertamento definitivo circa la sussistenza dei requisiti per la percezione del CAS frana, da parte dei singoli nuclei familiari beneficiari, attraverso il controllo di tutte le richieste pervenute nonché della dichiarazione di cui all'art. 2, comma 4.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

4. Fino all'esito delle istruttorie di cui al precedente comma 3, l'UTA provvede sulla base della documentazione trasmessa dal comune di Casamicciola Terme, ai sensi dell'art. 4, comma 1, secondo le modalità stabilite dalla Convenzione di cui all'art. 3, comma 1.
5. Ai fini di cui al comma 3, i Soggetti Attuatori possono richiedere al Commissario delegato di segnalare al Comando Provinciale di Napoli della Guardia di Finanza, l'opportunità di effettuare ulteriori accertamenti per singole pratiche, secondo le modalità di cui al protocollo d'intesa stipulato, ai sensi dell'art. 7 dell'O.C.D.P.C. n. 951/2022.
6. È in facoltà del Commissario delegato estendere, con successivo e separato decreto, le funzioni di Soggetto Attuatore dell'UTA di cui al comma 1, anche agli altri comuni dell'isola interessati dall'evento catastrofico del 26 novembre 2022.

Articolo 4

(Compiti del Comune di Casamicciola Terme)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4 dell'O.C.S.n. 26/2024, il Comune di Casamicciola Terme fornisce il supporto informativo necessario affinché l'UTA possa effettuare i controlli di cui all'art. 3, comma 3, efficacemente e tempestivamente. A tal fine, il Comune di Casamicciola Terme trasmette, entro il termine del 29 febbraio 2024, al Commissario delegato e all'UTA, in copia conforme, distintamente per ciascun nucleo familiare, l'elenco dei beneficiari del CAS frana, con l'annessa documentazione relativa all'accertamento dei requisiti che ne occupa, secondo le modalità previste dalla Convenzione di cui all'art. 3 comma 1.
2. Il Comune di Casamicciola Terme provvede alla liquidazione e all'erogazione del CAS frana agli aventi diritto, secondo le disposizioni dell'O.C.D. n. 4/2022 fino al subentro del Soggetto Attuatore UTA, di cui al precedente art. 3.

Articolo 5

(Cessazione assistenza alberghiera e sistemazione in soluzioni alloggiative immediate e temporanee)

1. Al fine di favorire il contenimento della spesa, ad un tempo assicurando un miglior benessere abitativo dei nuclei familiari sfollati in conseguenza dell'alluvione, si dispone la cessazione all'assistenza alberghiera di cui all'art. 5 dell'OCD n. 4/2022 a decorrere dal 30 aprile 2024.
2. Qualora non sia possibile assistere, in via preferenziale, le persone ospitate nelle strutture alberghiere, attraverso il riconoscimento del "CAS frana" di cui all'art. 2, e nelle more del ripristino dell'agibilità della propria abitazione sgomberata, le stesse, a far data dal 1° maggio 2024 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, saranno ospitate, con oneri a carico della



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

- Struttura Commissariale, in sistemazioni abitative in residence o casa vacanze, ovvero in appartamenti, ubicati nell'Isola di Ischia, reperiti a mezzo dell'allegato avviso pubblico.
3. Conclusa la procedura indetta con l'avviso pubblico di cui al precedente comma, il Commissario delegato trasmette le manifestazioni d'interesse pervenute all'esito ai singoli Comuni affinché ne valutino la corrispondenza alle esigenze dei nuclei familiari beneficiari, stipulando con i proprietari degli immobili, in caso di riscontro positivo, apposito contratto con oneri e spese integralmente a carico della contabilità speciale. A tali contratti si applicano le previsioni di cui alla Convenzione Federalberghi.
 4. Esclusivamente nei casi di evacuazione temporanea dovuta ad eventi meteorologici per i quali in base alla relazione citata in premessa si prevedono misure di sicurezza di protezione civile, o l'allontanamento temporaneo dalla propria abitazione, è riconosciuta la possibilità di sistemazione dei nuclei familiari sfollati nelle strutture turistiche e ricettive individuate dai Comuni sulla base della Convenzione, ovvero avvalendosi di altra forma di temporanea accoglienza della popolazione evacuata.
 5. I termini di cui al primo e secondo comma si intendono fin d'ora prorogati per il tempo strettamente necessario al completamento della procedura di cui al terzo comma, ove non già conclusa alla data del 30 aprile 2024.

Articolo 6

(Termine di presentazione delle istanze per l'accesso agli aiuti di cui all'OCD n. 4/22 e OCS n. 22/2023)

1. Al fine di continuare ad usufruire delle forme di assistenza alla popolazione previste dalla presente ordinanza, i beneficiari dovranno provvedere alla presentazione delle domande di contributo previste dall'art. 2 dell'ordinanza del Commissario Straordinario n. 22/2023 entro la data del 30 aprile 2024;
2. La disposizione di cui al primo comma non si applica alle domande di contributo concernenti gli edifici: a) con esito AeDEI di tipo E ed EF; b) ubicati in aree in cui è vigente l'interdizione all'uso per effetto della zonizzazione speditiva di protezione civile; c) siti in aree caratterizzate da rischio esterno (F) la cui rimozione è demandata ad interventi di mitigazione del rischio e/o strutturali.
3. Nei casi di cui al comma precedente, il Commissario dà formale comunicazione agli interessati dell'avvenuta risoluzione degli impedimenti ivi indicati, assegnando un congruo termine per la presentazione delle domande di contributo.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

4. I termini previsti per la presentazione delle domande di contributo per l'immediato sostegno al tessuto sociale ed economico di cui al comma 2 dell'art. 11 dell'ordinanza del Commissario Delegato n. 4/22, sono riaperti e definitivamente fissati al 30 aprile 2024;

Articolo 7

(Risorse finanziarie ed erogazione delle somme)

1. Agli oneri di cui alla presente Ordinanza, finalizzati all'erogazione dei contributi per l'assistenza alla popolazione colpiti dall'evento franoso del 26 novembre 2022, si provvede a valere sulle risorse finanziarie stanziata in relazione al contesto emergenziale e trasferite alla contabilità speciale n. 6387, intestata al Commissario delegato.

Articolo 8

(Pubblicazione)

1. La presente ordinanza è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento della Protezione Civile, alla Prefettura di Napoli, alla Regione Campania, alla Città Metropolitana di Napoli, ai Sindaci dei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno, Forio, Ischia, Barano e Serrara Fontana, all'UTA.
2. La presente ordinanza entra in vigore dalla data della pubblicazione ed è pubblicata sul sito web istituzionale del Commissario delegato: <https://sismaischia.it> e all'albo pretorio dei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno, Forio, Ischia, Barano e Serrara Fontana.

Il Commissario Delegato
On. Avv. Giovanni Legnini